



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 26 marzo 2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMPRESI QUELLI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – TARIFFE ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 14:30 nella sala consiliare, si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione dei Sig.ri:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO (in videoconferenza)	X	
2	TACCOLA ANDREA (in videoconferenza)	X	
3	BERTINI VALENTINA (in videoconferenza)	X	
4	FRANCHI FABIOLA (in videoconferenza)	X	
5	FILIPPI JURI (in videoconferenza)	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Ferrucci Matteo (in videoconferenza).

Partecipa il Dott. Giacomo Minuti Vice Segretario del Comune (presente nella sala consiliare), incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 846 A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e il canone mercatale, che sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.*

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel quale devono essere indicati i criteri stabiliti dallo stesso comma 821;

Dato atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24.03.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile compreso quello destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Visti e richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare*

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da **allegati A – B e C**, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021 che proroga ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio di previsione al 31 Marzo 2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. “D”);

Visto il parere espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. “E”);

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, di approvare le tariffe 2021 del canone unico patrimoniale come da allegato A, relativo alle occupazioni di suolo pubblico; allegato B, relativo alle esposizioni pubblicitarie; allegato C relative alle occupazioni in spazi destinati ai mercati settimanali;
- 2) Di disporre che le tariffe delle entrate sostituite dal Canone Patrimoniale, restano valide ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
- 3) Di dare atto che, nell'ipotesi nella quale, dalle tariffe di cui al presente atto, si verifichi una variazione di gettito, sarà provveduto alla eventuale variazione di bilancio;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione;
- 3) Di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n. 267/2000.
- 4) di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ferrucci Matteo

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giacomo Minuti

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.